



prassi

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (CIRCOLARE N. 5/E – AGENZIA DELLE ENTRATE)

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E/2018, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di risultato precisando i seguenti aspetti:

- gli importi massimi detassabili sono pari a euro 3.000 e euro 4.000 (quest'ultimi in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori in accordi sottoscritti fino al 24.4.2017);
- i limiti devono essere verificati considerando tutte le erogazioni nel corso del periodo d'imposta anche ove provenienti da altri datori di lavoro;
- possono beneficiare della detassazione i lavoratori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente; a tal fine:
 - non concorrono i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati e Tfr);
 - per i beneficiari dell'agevolazione in quanto lavoratori rientranti dall'estero (L. 238/2010 e D.Lgs. 147/2015) si dovrà prendere a riferimento l'intero reddito prodotto all'estero;
 - per i lavoratori che lavorano all'estero dovrà essere preso a riferimento la retribuzione convenzionale;
 - per i lavoratori esteri che lavorano all'estero (e quindi con redditi esenti) si dovrà prendere a riferimento il reddito prodotto all'estero.
- ove previsto nell'accordo collettivo il premio potrà essere sostituito nei beni e servizi di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4, Tuir. In particolare, la circolare illustra la conversione in:
 - contributi alla previdenza complementare;
 - contributi a casse sanitarie;
 - azioni;
 - auto ad uso promiscuo;
 - utilizzo immobile;
 - prestiti;
 - trasporto ferroviario.
- l'azienda priva di rappresentanza sindacale interna potrà recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale; nell'ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l'azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro;



- in caso di gruppi di impresa il risultato economico che determina il premio deve essere verificato nella singola azienda;
- potranno essere erogati premi sotto forma di anticipazioni e/o acconti; tuttavia, in quell'occasione, ove il raggiungimento dell'obiettivo non fosse ancora apprezzabile, la dette somme dovranno essere tassate ordinariamente, per poi eventualmente essere detassate in occasione del conguaglio o in fase di dichiarazione reddituale;
- in caso di beni di risultati trasformati in voucher ai fini fiscali sarà rilevante il momento della percezione, ossia dell'opzione e non il momento della spesa del buono.

Brescia, 8 maggio 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it